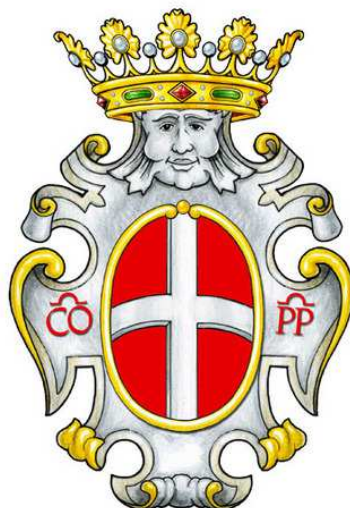




COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
CON CITTA', COMUNITA' E TERRITORI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16 Gennaio 2017)

ART. 1 – Obiettivi e strumenti

Il Comune di Pavia si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio e le relazioni internazionali già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città, comunità e territori di varie parti del mondo e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con Enti territoriali interni ad altro Stato attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Pavia si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU, principio esplicitamente contenuto nell'articolo 4 dello Statuto del Comune.

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori

Il Comune di Pavia ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città, comunità e territori che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine pavese o perché da essi sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio pavese, presentino elementi di affinità con Pavia. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell'università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con altri Enti territoriali.

ART. 4 - Forme di relazione con città, comunità e territori

Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- 1) Patto di gemellaggio (*Twinning*)
- 2) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
- 3) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)
- 4) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*).

ART. 5 - Patto di gemellaggio (*Twinning*)

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città ed autorità locali di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città ed enti territoriali che hanno caratteristiche simili alla città di Pavia per caratteristiche demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine pavese.

Il Consiglio comunale motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio (Delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio e non prima dell'espressione del parere obbligatorio, anche a mezzo di silenzio assenso, da parte degli Organi di cui all'art. 6 della Legge n. 131/2003 e ss.mm.ii., verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Consiglio Comunale ogni venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto.

ART. 6 - Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di cooperazione allo sviluppo, di alto valore e significato, ispirato al sostegno da parte della città di Pavia alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale con adeguata motivazione. Data la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

ART. 7 - Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con città, comunità o territori per intrattenere rapporti di collaborazione senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Nel Patto di amicizia il Comune di Pavia, a condizione di reciprocità, si impegna inoltre a:

- 1) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito web istituzionale;
- 2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
- 3) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

Il Patto di amicizia è approvato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

Il Patto di amicizia può essere trasformato in Patto di Gemellaggio con le modalità previste dall'art. 5.

ART. 8 - Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Alla fine del periodo di partenariato, l'amministrazione comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarlo in una relazione più duratura.

ART. 9 – Stipula

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città o enti territoriali interessati. Il Sindaco del Comune di Pavia o suo delegato può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera con cui essi vengono approvati e l'espressione del parere da parte degli Organi di cui all'art. art. 6 della Legge n. 131/2003 e ss.mm.ii.

ART. 10 - Procedura di conferma o revoca

Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di amicizia, Patti di solidarietà o Accordi di partenariato) possono essere revocate nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità locali con cui il Comune di Pavia ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li approva e sono inviati agli Organi di cui all'art. art. 6 della Legge n. 131/2003 e ss.mm.ii.

ART. 11 – Albo dei soggetti promotori dei gemellaggi e delle relazioni internazionali

Al fine di coinvolgere nelle attività di promozione dei gemellaggi e delle relazioni internazionali il maggior numero possibile di soggetti per una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, è istituito l'Albo dei soggetti promotori dei gemellaggi e delle relazioni internazionali, curato dall'Ufficio rapporti internazionali e gemellaggi, nel quale gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni e le Associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche, sociali, possono richiedere di essere inseriti, dichiarando la loro disponibilità a collaborare con le attività di promozione dei gemellaggi e delle relazioni internazionali. I privati cittadini possono altresì registrarsi in tale Albo, in qualità di volontari.

ART. 12 – Comitato per la promozione dei gemellaggi e delle relazioni internazionali

Il Comitato per la promozione dei gemellaggi e delle relazioni internazionali è diretta emanazione dell'Amministrazione comunale ed è organo consultivo e partecipativo. E' composto da Sindaco e/o suo delegato (Assessore/Consigliere Comunale delegato in materia) con funzione di Presidente, e dai rappresentanti di Enti, organizzazioni e associazioni iscritte all'Albo dei soggetti promotori dei gemellaggi e delle relazioni internazionali.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Pavia.

In stretto rapporto con l'Amministrazione il Comitato promuove attività nell'ambito dei rapporti internazionali, propone l'attivazione di nuove partnership, si attiva nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dai gemellaggi e dalle altre relazioni internazionali.

Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con le città e le autorità locali di Stati esteri.

ART. 13 - Report sullo stato delle relazioni internazionali

Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Pavia e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco (o

Assessore/Consigliere comunale delegato) deve riferire al Consiglio comunale almeno una volta nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta delibera il riordino delle relazioni internazionali, individuando per ciascun rapporto in essere la forma nella quale si iscrive, secondo quanto previsto dall'art. 4.